SAGGIO SU L'ARTE ORATORIA DEL FORO DI FILIPPO...

Filippo Briganti

SAGGIO

SU

L'ARTE ORATORIA DEL FORO

DI

FILIPPO BRIGANTI

Prezzo: grana venticinque.

SAGGIO

SU

L'ARTE ORATORIA DEL FORO

DI

FILIPPO BRIGANTI.

Agli amici della verità e della giustizia che sono i miei.

. . . . Ni fallor

NAPOLI

Presso Gaetano Nobile e C. Editori

1825

Agitentur causæ, *sed sicut oportet. Nam is modus, qui frequentatur, execrabilis plane; et qui, non dico Ecclesiam, sed nec Forum deceat. Miror namque quemadmodum religiosæ aures tuæ audire sustinent hujusmodi disputationes Advocatorum, et pugnas verborum, quæ magis ad subversionem, quam ad inventionem, proficiunt veritatis* . . . .. NIHIL ita absque labore manifestam facit veritatem, ut brevis et pura narratio.

S. Bernardi Abb. De Consid. lib. I. cap. X. ad Eugenium.

INTRODUZIONE

§. I. Dacche' l' uomo commosso e rincalzato dall' organismo della sua macchina riconobbe l' insufficienza delle sue forze, e la necessità dell' altrui sussidio, egli tentò coll' ondulante fremito della voce rappresentar la volubile rapidità delle idee, e pronunciò le prime articolazioni. Parlò questo esser pensante, e col movimento delle sue labbra dipinse alle intelligenze ascoltatrici le astrose immagini de' suoi pensieri; i sentimenti ebbero espressione, e gl' idiomi ebbero esistenza. L'uso della parola enunciò le modificazioni dello spirito, diversificò la natura intelligente

dalla natura sensibile, e rese l' amor proprio istrumento dell' amor sociale. Quella primitiva obbligazion di soccorrere l' altrui miseria coll' opera della mano, divenne rigoroso dovere dell'organo della voce, e quei, che sentì la necessità morale d' impiegar le proprie forze, ed i proprj beni in favor dell' oppressa umanità, e della povertà languente, non fu dispensato dall' impiegar la propria lingua in favor degli altrui bisogni. L' esercizio dunque della favella rese Oratori tutt' i membri dell'umana famiglia. Ciascuno aringò la causa de' suoi simili: la natura dispose i modelli, e la società ne replicò l' imitazione.

§. II. Il patto sociale rettificò, ma non estinse questo originario dovere de' liberi patteggianti. Quando l' attività pubblica divenne arbitra delle fortune private, imperiosi editti immolarono umane vittime alla comune salvezza, e die-

dero un compensato equilibrio alla commutabilità de'beni; ma senza la man riparatrice dell'uomo, fu sempre equivoca l'esistenza del cittadino. L'innocenza palpitante, e la proprietà mal sicura tratto tratto reclamarono la santità delle leggi, la perplessità di queste rese indispensabile il ministero di sussidiarie persuasive, L'ARTE DI PERSUADERE divenne il primo mobile dell'esistenza civile, ed i Savj delle nazioni v'impiegarono tutto il brio della loro facondia. L'ascendente, che ha su l'umana docilità la forza energica di questa facoltà, rapì sovente la più coltivata ragione, dietro ai prestigj di un aringa vittoriosa, e la sorte de' popoli seguì fedelmente il trionfo della persuasione. Oratori si trovarono da per tutto, ma non a tutti appartenne l'istesso genere di eloquenza. Ai governi popolari successero gli assoluti; al ministero degli Oratori subentrarono i Cau-

sidici; alla perfezione integrale di questi furon necessarie : LE DISPOSIZIONI DEL CUORE , LE OPERAZIONI DELLO SPIRITO , ED I TALENTI DELLA PAROLA.

CAPO I.

Delle disposizioni del Cuore.

PROBITA'

§. I. Se la verità, e la giustizia non animarono i detti dell' Orator Causidico, egli non ottenne mai le palme di una vittoriosa eloquenza, e non ebbe nel cuore un ricco fondo di probità, i suoi detti non furono mai veraci, nè giusti. La probità felice dono dell' istinto, e prezioso acquisto della ragione, ove nel cuore dell' uomo pienamente si diffonda, lo rende sì docile all' autorità pubblica, e sì rassegnato alla disciplina civile, che ha più bisogno di consigli, che di precetti, che lo diriggano, più di esempj, che di gastighi, che lo reprimano (1). Questa bella virtù sarà dunque la prima consiglie-

(1) Espr. des Loix. liv. 6. chap. XI.

ra, dell' Orator Causidico nell' esaminare il merito della lite, e nel definire il carattere dei litiganti. La congruenza de' fatti alla solidità de' precetti lo persuaderà ad imbracciar la difesa di quella; l' incompatibilità fra l' innocenza del patrocinio, e l' atrocità de' delitti lo terrà lungi dalla protezion di questi: *per non rendersi imputabile dell'infamia, che difende, nè rimaner contaminato da' venefici vapori delle malvagità, delle quali si rende apologista*, siccome sobriamente lo avvertisce un Greco Oratore (1).

§. II. Vero è tuttavia, che questa massima tirata troppo oltre, farebbe rimanere indifeso il maggior numero degli accusati, se gli oratori generalmente cedessero al riguardo di non conciliarsi una sinistra opinione; ma da chi si voglia dar giusto prezzo al suffragio degli uomini, si va bentosto a riconoscere, che la saggia riserba di questo riguardo, soltanto possa comprendere

(1) Isocrat. ad Dæmonicum.

quelle enormi scelleratezze, che fanno rivoltar la natura, ed inorridir la ragione avventandosi furiosamente contro ciò che ha di più rispettabile il Cielo, e di più santo la Terra (1): *Nec tamen habendum est Religioni nocentem aliquando (modo ne* NEFARIUM, IMPIUMQUE *) defendere. Vult hoc multitudo, patitur consuetudo, fert etiam humanitas* .... Così dal gran Maestro della Romana eloquenza, rattemprandosi l'eccessiva riserba del Greco Oratore, e circoscrivendosi le cause, nelle quali la probità si trova in contraddizione col patrocinio, si lascia libero l'adito alla difesa de' comuni delitti. E se il facondo Causidico non tenderà a dissipare l'imputazion di questi, arringherà forse per l'innocenza non imputata di niun maleficio (2)? *Si causæ ipsæ pro se loqui possent, nemo adhiberet oratorem.*

§. III. Ciò va detto riguardo alla difesa delle persone, non già riguardo alla difesa

(1) Cic. de offic. lib. 2. cap. 4.
(2) Cicer. pro Cluent.

de' beni. Un delinquente ha calpestati i doveri civili, ed oltraggiata la giustizia, ma perchè si presume ravveduto, e pentito della sua malvagità si trova degno di commiserazione, e meritevole di patrocinio. Un temerario litigante, che si divora col desiderio l'usurpazione de' beni altrui, o che ostinatamente si ritiene i beni usurpati, ha un determinato proponimento di violar la santità delle leggi, e questa rea determinazione ripugnando diametralmente alla probità oratoria non è degna nè di compassione, nè di difesa, perchè ogni momentaneo impedimento, che dall'ingiusto patrocinio s'interpone fra il dritto delle parti, e la sentenza del Giudice è un attentato contro i privativi dritti della proprietà, unica base della società civile (1): *Egli è vero* (dicea quel furbo Causidico (2) *questa somma gli*

(1) Puffendorf. de Jur. Nat. et Gent. lib. 4. cap. 1. §. 21.

(2) *Presso la* Bruyer. Caracter. de ce Siecl. chap. 14.

è dovuta , e questo dritto gli appartiene , ma io lo attendo al varco di cotesta picciola formalità giudiziaria : s' ei la fallisce , non sarà il caso , che più si raddrizzi. Ei perderà metodicamente la somma controvertita , per essere incontestabilmente decaduto dal suo dritto ; or egli si dimenticherà cotesta formalità. Ma non così la discorreva il divin Platone (1) quando bandiva dalla sua Repubblica questi insetti parasiti , questi empirici Laureati del Foro contenzioso , che indifferentemente imbracciano la difesa dell' obbliquità , e della rettitudine.

§. IV. Da questa rigorosa probità si tenne ben lungi quell' eminente Orator del passato secolo , che nella patria de' Tullj , dei Crassi , degli Ortensj non ebbe ribrezzo d' insegnar francamente (2) , che possa l' Orator Causidico assumer CON TRANQUILLA COSCIENZA

---

(1) Plat. de Legib. Dial. 11. in fin.

(2) Card. de Luc. de Jorisd. discurs. 44. num. 9. de Censib. discurs. 36. num. 2.

il patrocinio di QUALUNQUE CAUSA, per quanto ingiusta, ed iniqua gli sembri, ATTESA LA DIVERSITA' DELLE OPINIONI . . . O forza inimitabile del probabilismo, che sai farti strada finanche ne' penetrali della giustizia! Quando sarà, che una man vigorosa, ed ardita ti smascheri, per esimer la disciplina civile dal fluttuante imperio dell' opinione? il Foro si vorrebbe esule dai suoi confini; ma il Foro non ha Lettere Provinciali.

§. V. Si pretende giustificar questo pirronismo, sul motivo (1), che non debba l'Oratore dar conto della sua difesa, come il Giudice deve dar conto del suo decreto. Ma troppo diverso è il carattere del Giudice da quel dell' Oratore. Il Giudice ha un solo patto colla giustizia, e consiste nella stretta esecuzion delle leggi, o si tratti di proprietà reale, o si tratta di proprietà personale. L' Oratore ha due patti, e sono la protezion del Cliente, e l' indennità dell' Avversario, e quindi se avanti il Giudice del

(1) De Luc. de fideicomm. disc. 103. num. 20.

malefico, salva la vita ad un reo meritevole di esemplar gastigo, non è tenuto a render conto di un decreto, che ha reso troppo indulgente la veemenza della sua facondia; ma se avanti il Giudice della realità dei beni estorque un decreto, che spogli l' Avversario, per arricchire fuor di ragione il suo Cliente, rimane imputabile dell' ingiustizia, a misura, che il suo patrocinio vi ha contribuito, come causa morale. L' *eccesso* dunque del patrocinio è una viziosa maniera dell' arte di patrocinare.

PREVARICAZIONE.

§. VI. Ma non men dell' eccesso ripugna alla probità oratoria il *difetto* di patrocinio, o quando intempestivamente desiste, o quando artificiosamente sminuisce la ragion del Cliente, o quando abbandonato questo, passi a militar nel campo nemico, o quando sordamente protegga l' uno, e l' altro litigante, ed a queste specie diverse di perfidia si at-

tribuisce il carattere di prevaricazione (1): *prævaricatio est transire dicenda: prævaricatio est etiam cursim, et breviter attingere, quæ sunt inculcanda, infingenda, repetenda.* La verità, e la costanza (2), due punti di appoggio della confidenza reciproca degli uomini, obbligano egualmente l'Oratore a persister nella difesa fino all'ultimo periodo della causa, val dire, fintantocchè il Cliente non abbia conseguito il fine della vittoria, o gli rimanga qualche speranza di conseguirla; e ciò sia detto con grazia di chi ha (3) insegnata la morale accomodante, che possa il buon Causidico patrocinare una parte nel giudizio di appellazione.

§. VII. Più leali de' moderni, gli antichi Romani videro con orrore l'atrocità di questa nera perfidia, e consacrarono a Dite gl'in-

---

(1) Plin. Cæc. lib. 1. Epist. 20.

(2) Dictorum, conventorumque constantia, et veritas. Cicer. de offic. lib. 1. cap. 7.

(3) Card. de Luc. de Jurisd. disc. 72. num. 22.

fami prevaricatori, dichiarandoli vittime della pubblica vendetta (1). Ma le vicende della Romana Costituzione obbligarono l'autorità civile a rattemprar l'antico rigore della pena decemvirale, convertendola in una ignominiosa degradazione dell'esistenza civica; forse perchè si trovò più colpevole la perfidia di un Orator generoso animato alla difesa da sentimenti di umanità, come praticavasi ne' primi tempi della Repubblica; che la diserzione di un Orator mercenario stimolato al patrocinio dalla speranza di un vile interesse, come praticavasi nella decadenza di quella Democrazia. Ma qualunque rivoluzione abbia sofferta quell'inimitabile governo, impunito non andò mai questo genere di malvagità, che contamina la probità del patrocinio, e cuopre d'infamia il venerando carattere dell'Oratore. Rari son gli esempj di scandalosa intermissione dell'assunto patrocinio, ma raro non è che sotto

(1) Serv. Æneid. lib. 6. Dionis. Halicarnass. lib. 11. Gell. noct. act. lib. 5. cap. 13.

i governi assoluti, ove la disparità delle classi esige molti riguardi, e la maestà del trono molta circospezione, o si snervi artificiosamente la difesa, o non si attacchi col vigor che si dovrebbe, l'avversario; ed in qualunque maniera ciò si pratichi, sempre si abbattono i due fondamenti della Fede morale: LA VERITA', E LA COSTANZA.

VERACITA'.

§. VIII. Se in ogni luogo deve rendersi omaggio alla verità, il Foro è come il Tempio, in cui dovrebbe adorarsi. L'umana società eresse il trono della giustizia, e la giustizia altro non fu, che una convenienza di relazioni morali proporzionata con equilibrio allo stato civile, ma se la verità non definì la ragion de' dritti, e l'esistenza dei fatti, la giustizia divenne un fantasma, privo di realità, ed un nome vuoto di senso. La veracità oratoria deve adunque bandire una perpetua guerra alla simulazione, all'inganno, alla mensogna, vizj contagiosi, e venefici all'attore, al giudice, al reo.

Mă non perciò l' onesto, ed accorto Oratore sarà tenuto svelar su le tribune della giustizia tutte le verità, che volge nell' animo: » S' inganna (1) (scriveva il Roma- » no Oratore) chi crede, aver io depositati i » miei veri sensi nelle mie Orazioni arin- » gate in Giudizio; tutte quelle Orazioni » sono accomodate alle cause, ed ai tem- » pi, non già alle idee di chi le ha difese: » *Omnes enim illœ Orationes causarum*, » *et temporum sunt*, *non hominum ipso-* » *rum*, *et Patronorum*....

§. IX. E quì convien cautamente distinguere i dritti del silenzio dai doveri della parola, premettendo come un assioma indubitabile, *che tanto fia permesso all' Oratore l' esercizio di quelli e di questi*, *quanto è lecito al suo Cliente*. Supposto dunque che il primo sia l'organo della voce del secondo, il dover della parola deve portar costantemente un perpetuo carattere di veracità, come condizione subalterna del Pat-

(1) Cicer. Orat. pro Cluent.

to sociale. Questa general convenzione costituì l'Autorità Sovrana depositaria, e vindice del ben comune, e l'Autorità Sovrana commise alla competente facoltà giudiziaria l'esercizio della sanzione Legislativa. Per conseguir tal fine fu necessario combinar la realtà de' fatti alla legalità de' dritti, e per venire al chiaro giorno de' fatti convenne interrogare, ed udire l'uomo Cittadino. Il dritto di chi doveva istruirsi, indicò il preciso dovere di chi dovea rispondere; ma diverso fu il caso, quando la risposta fu relativa alla proprietà reale, diverso fu il caso, quando la risposta fu relativa alla proprietà personale.

§. X. Nel primo caso, il Cittadino o possiede, o ha l'attitudine di posseder beni fisici, la meccanica detenzione de' quali divien dritto legittimo col favor dell'autorità civile, che gliene assicura la ragion privativa. Se dunque il Cittadino riconosce il sicuro, e libero possesso de' suoi beni dalla protezione di un poter legittimo, che realizza il dritto, deve con veracità inalterabile somministrare i fatti genuini alla giu-

dicatura del poter medesimo ; altrimente negarebbe i mezzi volendo conseguire il fine, contro il natural sistema dell'ordine ; e somministrando i veri fatti concernenti la proprietà reale, la sua confessione destituta da qualunque pruova estrinseca, ha tutta la forza della cosa giudicata (1). *Solvere cogeris.*

INTERROGAZIONI CRIMINALI.

§. XI. Non così nel secondo caso, ove debba il Cittadino somministrar fatti concernenti la sua proprietà personale, di cui riconosce il possesso dalla man della Natura. Questo possesso, anteriore alle condizioni del patto sociale, ed inviolabile dalla man dell'Uomo, è sì strettamente connesso al primo istinto della propria conservazione, che non può il Cittadino intermetterne l'esercizio, senza abbattere il fondamento della propria esistenza. Lo esiger dunque una rigorosa veracità dalla bocca del delinquente, e l'ob-

(1) L. unic. C. de Confess.

bligarlo ad esporre al chiaro giorno l' infame Istoria delle sue recondite malvagità, è lo stesso, che urtar la natura delle cose. E se in qualche governo Orientale (1) la negativa del Reo aggiungendo delitto a delitto, rende la vita dell' uomo vittima di una Logica sanguinaria, è questo un atroce fenomeno di quel barbaro dispotismo, che tutto fa piegare innanzi ai capricci del suo potere arbitrario.

§. XII. Con più moderazione la prudenza del Romano governo rispettò i Supremi dritti dell' umanità, allor che trovando incompatibile la veracità del reo Cittadino colla naturale tendenza del suo primo istinto, dichiarò inutile la sua confessione, quando da pruove estrinseche non rimanesse corroborata. Decisivo pur troppo è l' Imperial comando degli Augusti Antonino e Vero a Voconio (2), e non men preciso è il rescrit-

(1). Recueil des Voyag. qui ont servi a l'etabliss. de la Comp. des Ind. tom. 3. part. 2.

(2) L. 1. §. si quis ultro ff. de quæst.

to di Settimio Severo, CHE LA CONFESSIONE DE' COLPEVOLI, SENZA PRUOVA, NON DEBBA TENERSI COME UN' ESPLORATA CONVINCENZA (1). *Confessiones reorum pro esploratis facinoribus haberi non oportet, si nulla probatio Religionem cognoscentis instruat.* E da questa Teoria scaturì la pratica oggidì ricevuta, che (2) *: per solam confessionem non debet (si aliter non constat de delicto) inquisitus puniri.*

§. XIII. Nè punto sminuisce l'efficacia di questa massima legale, l'essersi detto da Giulio Paulo (3), che *il Reo confesso si* condanna colla propria bocca; tra perchè il frammento di quel Giureconsulto è tratto da un suo Comentario su l'editto del Pretore, che non può aver minimo rapporto colla cognizion de' delitti; e perchè ritrovasi inserito in un titolo in cui trattasi di proprietà reale, e

---

(1) L. 1. §. Divus Severus.

(2) Marsil. singul. 224. de Angel de malefic. verbo fama num. 36. Guazzin. lib. 1. desens. 32. cap. 31.

(3) L. 1. ff. de Confess.

non personale, e perciò il confesso, CHE SI CONDANNA COLLA PROPRIA BOCCA, significa il Cittadino possessore, e non il Cittadino delinquente. E sebben l'istesso Paulo in un altro frammento di sua diversa opera diretta a Plauzio (1) par, che dia retta alla nuda confessione relativa all' omicidio: *si tamen occisus est homo ex confessione sua tenetur:* tuttavia palpabilmente si scorge, che ivi trattasi di Giudizio concernente alla legge Aquilia, val dire dell' uccision del servo, che si considerava nella Giurisprudenza Romana, come una proprietà reale priva di personalità Civile, per l' uccision di cui la Sanzione di quel Plebiscito altro non minacciava, che un ammenda (2) pecunaria, ed a tal riflesso il reo convenuto veniva in giudizio più tosto in qualità di possessore, che di delinquente; laddove l' uccisor dell' uomo libero soggiaceva all' atroce Sanzione dittatoria di L. Silla, pagando col-

(1) L. si is 4. ff. de Confess.
(2) L. 2. ff. ad L. Aquil.

la sua testa la pena del suo misfatto (1): *Ergo et Cornelia tenebitur*.

§. XIV. Ma soprattutto l' intelligenza di queste Leggi rimane pienamente schiarita dallo spirito della Romana Legislazione, che dispensava i sudditi dell'imperio domestico, dal rispondere su la reità imputata al Padrefamiglia (2), supponendo un eccesso di barbarie il ritirar le pruove dalla casa del Reo, e presumendo un ostacolo insuperabile l'amor del figlio alla veracità del Cittadino. Or se tanto si attribuiva all' amor filiale, doveva molto più attribuirsi all'amor proprio, prima ad indomabile affezion dell'Uomo; e se non era permesso lo interrogare i figli contro il Padre, per non convertir questi oggetti della sua tenerezza in istrumenti della sua perdizione (3); (*per quos sibi negotium fiat*) tanto meno doveva es-

(1) L. 5. ff. ad L. Aquil.

(2) L. de minore 10. §. tormenta ff. de questionib.

(3) L. nimis grave 7. ff. de testib.

ser lecito il ritirar dalla bocca del padre delinquente la feral sentenza del proprio supplizio. Non ebbe dunque la Romana Giurisprudenza niuna ragione della spontanea, e nuda Confession del Reo; il Magistrato non ebbe dritto d' interrogarlo; ed egli non ebbe niuna obbligazion di rispondere. E se il Magistrato eccedendo l' ordine de' mezzi, e de' fini morali volle estorquere dalla bocca del suddito delinquente, una Confessione dichiarata inutile dalla legge, coll' atto istesso che ne violò la Sanzione, decadde dai dritti della Magistratura, ed assolse il Reo dal veridico dover della parola. Quindi colui (1), mal non si appose, se così ragionò seco stesso pensando.

§. XV. *Ogni mezzo disadatto al conseguimento del fine non è obbligatorio; la mia confessione è un mezzo disadatto al fine della mia condanna; dunque il veridico uso della parola, non è per me obbligatorio. L' amor filiale disobbliga il figlio*

(a) Locke Gouvernem. Civil. chap. 12. § 3.

dal rispondere su la reità del Padre; l' amor proprio obbliga me a conservarmi il diritto inviolabile dell' esistenza fisica, e morale; ciò che si concede al meno, deve attribuirsi al più: dunque io non devo svelare un fatto, che può darmi in preda alle più crudeli sensazioni. Se il Magistrato si trova a sufficienza istruito di notizie indicanti la mia reità; inutile è il mio detto, quando esplorato è il fatto; il silogismo della mia condanna è già formato, e la mia voce nulla può influire alla fatal sentenza. Se notizie indicanti non esistono nel funesto volume da cui pende o la mia libertà, o il mio supplizio, il Magistrato non ha diritto d' interrogarmi, ed io non ho minima obbligazione di rispondergli. Se isolate notizie di qualche congruenza formano un gruppo di sospetti verisimili nella credula mente del Giudice, che mi consideri come una vittima destinata a calmar la diffidenza della società Civile, e se io più non sono amico di questo corpo, son già nemico del Magistrato, che lo rappresenta, e fra nemici più

4

non vi è commutabilità di pensieri, *nè uso veridico di parola. L' abuso di questa*, *ripugna ai primi sentimenti istillatimi nel cuore dalla scuola della natura. Dunque il silenzio è la mia salvezza.*

LIBERTA' DEL SILENZIO.

§. XVI. Se così ragiona il taciturno delinguente, la libertà del silenzio gliene somministra un legittimo diritto, e questo diritto scaturisce immediatamente da principj immutabili dell' equità naturale. La giurisprudenza Barbarica si è armata di un estremo rigore contro l' innocente silenzio del MUTOLO VOLONTARIO (1); ma la prudenza della Romana Legislazione riconobbe di buon ora il diritto legittimo del taciturno delinquente, e l' equità della privazione della parola, ove disse (2): *nec enim æquum est*, *dolum*

(1) Linguet du plus heureux Gouvernem par. 2. chap. 4.

(2) L. verum est 63. §. tempus autem ff. pro soc.

suum quemquam revelare. Ma la privazion della parola fu tutt' altro, che l' abuso della parola. Una mensognera assertiva in discarico della propria colpa, aggiungendo delitto, calpestò la verità nel Santuario della Giustizia, rendendo difforme l' intenzione dall' espressione. E se il reo non ebbe niun diritto simile potè mai trasmettere all' Oratore, destinato per organo della sua voce.

§. XVII. Si sa, che un illustre Retore (1) abbia asserito, *che sia permesso alcuna volta al Savio il pronunciar la mensogna, e che quando l' Orator non giunga a convincer l' intelletto, procuri almeno di commover gli affetti del Giudice, che se è imperito, va ben fatta la finezza d' ingannarlo, affin di preservarlo dall' errore: imperiti enim judicant, et qui frequenter in hoc ipsum fallendi sunt, ne errent*... Ma questo mensogniero preservativo è un genere d' armi, che offende prima di tutto la man, che l' adopera; e dac-

---

(1) Fab. Quintil. Instit. Orat. lib. 1. cap. 17.

chè si accorda all' Orator Causidico un' ampia facoltà di mentire per utilità del Cliente, e per onor del giudice, di fatto se gli toglie il credito della probità; ed il discredito dell' Oratore fa maggior pregiudizio alla Causa, che giovamento non vi apporta l' utile corredo di una pomposa Orazione.

§. XVIII. Ma quì un indulgente fautor (1) dell' abuso della parola vien ripigliando; CHE IL MENTIRE OFFICIOSO NON POSSA DIRSI UN MALE IMPUTABILE, perchè cessa di esser tale, ove si tratta di prevenire un male maggiore, e di procurare un bene più rilevante; siccome sovente avviene, che a forza di bugiarde persuasive alcun s' induca ad acconsentire a qualche atto di molto utile, e di poco piacere, di cui non si sarebbe mai contentato, senza l' espediente sussidiario di una benefica illusione, come appunto usarebbe l' Orator sagace col Giudice imperito, pro-

(1) Barbeyrac. ad Puffend. de jur. nat. et Sent. lib. 7. cap. 1. §. 7. vol. 1.

pinandogli un' asserzion fallace, per indurlo ad una giusta decretazione:

» Succhi amari ingannato intanto ei beve,
» E da l' inganno suo vita riceve.

Questo espediente però suggerito con grazia, e vivacità dall' estro poetico, riesce disadatto in bocca di un severo Filosofo, che si ha tolto il carico d' illustrar su le opere altrui la disciplina de'costumi. Conciossiacchè aprendosi una volta il varco alla mensogna in grazia dell' infermo, dell' imperito, un furioso torrente di detti fallaci, e di parole non veridiche, sommergerebbe la confidenza reciproca degli Uomini, tanto necessaria alla comunicazione della vita sociale.

§. XIX. Previde questa difficoltà l' officioso Raginatore (1), ed invece di risolverla, pensò farla sparire, costituendovi il paradosso: *che sia visibilmente falso, esser la confidenza reciproca quella che man-*

(1) Barbeyrac loc. cit.

tenga il commercio della vita su la vana persuasione, che coloro con i quali si ha colloquio non debbano niente dire, o fare che non corrisponda esattamente a ciò, che pensano. L' esperienza, e la scuola del Mondo, fanno veder chiaramente il contrario. Ma la scuola del mondo non diede mai lezioni molto sicure di Etica. L'esperienza presenta in mille guise la verità mascherata, abbattuta, e mutilata; ma non cessa perciò la verità di essere un essenzial dovere della parola. Siccome, quando l'esperienza presenta la naturale pudicizia del sesso, strascinata dal torrente de'vizj; non cessa perciò la pudicizia di esser il pugnacolo di tutte le virtù femminili. L'argomento dunque tratto dall'esperienza, e dalla scuola del Mondo, è una logica inversa, che trasforma le conseguenze pratiche in principj teoretici, e gli effetti fisici in cause morali.

§. XX. Rincalza l'argomento il fautor della bugiarda Teoria, soggiungendo (1),

(1) Barbeyrac. ibid. not. 1.

che l' intenzione di chi ascolta non abbia alcun diritto su l' intenzione di chi favella, e se il primo non ha diritto, il secondo non può aver la minima obbligazione, senza diritto relativo. L' argomento sarebbe di gran forza, se la proposizione antecedente non fosse equivoca, e se la premessa non confondesse la libertà del silenzio, e i doveri della parola. *Niun diritto ha l'intezione di chi ascolta su l' intenzione di chi favella.* Si accorda, fintanto che il secondo non abbia snodata la lingua per farsi ascoltare dal primo. Ma dacchè quello muove le labbra a favellare, tacitamente con voci adattate alla comune intelligenza (1), e significanti la sua verace intenzione. Innocente è dunque il silenzio del Reo, fintanto che tace; ma dacchè parla, la veracità è l' essenzial dovere della sua parola; ed a tal dovere sottentra l' Orator, che ne rappre-

(1) La placette traitè de la mensonge chap. 6— Carmichael ad Puffendorf. de offic. hom. et Civ. lib. 2. cap. 10. §. 2. lit. Q.

senta le veci, o favelli degli accidenti, o ragioni della sostanza della Causa; circostanze mal distinte in un Teatro (1) di verità, e di giustizia, che permette ne' primi la mensogna.

SEGRETO.

§. XXI. Ma oltre la libertà del silenzio, e il dover della parola, si trasmette dal Cliente all' Orator Causidico un deposito più rilevante, e questa è la Religion del SEGRETO. Il segreto o è COMMESSO, o è PROMESSO. Il primo risulta da un patto; il secondo da una pollicitazione. La fede morale fondamento di ogni umana Giustizia, obbliga il depositario del segreto Commesso ad un silenzio inviolabile, e perciò l' Oratore nella probità di cui depositato abbia il Cliente l' intimo segreto del suo cuore, deve custodirlo con somma vigilanza, per serbar fede al patto, che sempre si presume tra il patroci-

(1) Card. de Luc. discurs. 32. num. 51. de

nio, e la clientela; ma se la fedel custodia del segreto urta l'efficacia di un patto anteriore, e superiore a tutte le private convenzioni, allor la necessaria rilevazione del segreto, cessa di essere una furtiva distrazione del deposito, un attentato su l'indennità del depositante, una perfida depravazione del depositario.

MODESTIA.

§. XXII. Non basta però, che l'Orator discerna i confini del silenzio, e della parola, e riconosca i doveri della veracità, e del segreto, se alle disposizioni del suo cuore non presiede quella virtù moderatrice dell'amor proprio, che dà tanto più risalto al vero merito, quando più sa nascondere le brillanti apparenze (1). *Super omnia perit illa, quæ plurimum Oratori, et auctoritatis et fidei affert* Modestia, *si a viro bono in Rabulam, latratoremque convertitur.*

(1) Quintil. de Orat. lib. 12. cap. 9.

Perduta la modestia l'Orator degenera in declamatore ed il declamatore sposa tutte (1) le passioni del suo Cliente. Dall'impasto delle viziose maniere del patrocinio, e della clientela risultano poi que' caratteri mostruosi, e grotteschi, che fulminati dagli editti, lacerati dalla satira, derisi dalla commedia vivono, e viveranno su le ringhiere del Foro, finchè avran vita l' indolenza de' giudici, e la dappocaggine de' litiganti. Quindi scaturiscono quegli umori caustici, che inesorabili cogli altri, e troppo indulgenti a se stessi, vorrebbero far passare per oracoli i lor folli vaneggiamenti. Quindi scoppiano quei temperamenti ferrei nati a rendere odiosa la verità, ed assurda la legge; quei che nella disparità delle condizioni civili non rispettano la naturale uguaglianza degli uomini; quei che tentano simulacro della Giustizia, a fin di eriggere su la di lei base, il sozzo Idolo dell' INTERESSE.

(1) *La* Bruyere caracter. de ce Siecl. cap. 14 §. la principale.

INTERESSE.

§. XXIII. L'INTERESSE è il risultato di un falso calcolo, che in esclusione de' beni morali dà la preferenza ai beni Fisici. I primi esaltano l'attività dello spirito; i secondi convellono la passibilità della macchina; appartengono questi al sistema sensibile, dipendono quelli dal sistema intellettuale. Beni son gli uni, e gli altri alla complicata orditura dell'uomo; ma quando le smoderate appetenze di questo Esser misto, fan lottare il senso colla ragione per acquistare i Fisici a costo de' Morali, allora il sentimento, che determina l'acquisto prende un carattere vizioso, che va detto INTERESSE; e questo è per lo più la passion dominante del Foro.

§. XXVI. Fra le Costituzioni più felici dell'Antichità, Roma si trovò esente da questa passione corrosiva. Ebbe Oratori, che riputarono giusto compenso di un generoso patrocinio, quel puro compiacimento, che si risente dalle anime elevate nel rendersi

benefiche ai loro simili. In una nascente Repubblica la virtù patriotica è la passione favorita dell' Uom cittadino; la frugalità democratica ristrigne a picciol numero i bisogni umani; ed il picciol numero de' bisogni porta in conseguenza un general disprezzo per i segni, che li rappresentano. Tal fu Roma nella prima infanzia del Governo popolare. Bentosto la disparità delle fortune fece distinguer le Classi, i patrizj si conciliarono col patrocinio il favor della plebe, e la plebe con i suffragj si cattivò la protezione de' patrizj. Questa reciproca beneficenza rannodò i legami sociali di due concordi, ed emuli partiti; i Grandi protessero il popolo dalle tribune; il Popolo elesse i grandi ne' comizj; e lo Stato risentì l' utile di questa armonia politica. Ma finalmente le conquiste, le depredazioni, le vittorie acquistarono a Roma un' immenso dominio, le superfluità di ogni genere vi portarono il lusso, ed il lusso fece sentire al popolo il prezzo delle ricchezze. Dacchè i beni di realità ebbero un prezzo, i beni di opinione divennero contrattabili, ed i suffragj del po-

polo si venderono alla man più liberale. Le funzioni di Magistratura, i comandi delle Armate, la sorte delle Nazioni, tutto divenne oggetto di venalità presso un popolo corrotto, al quale un Re barbaro (1), ma perspicace presagì la vendita di se medesimo, subito che ritrovato avesse un compratore. Allora i patrizj si supposero dispensati dal profonder generosamente i tesori della loro eloquenza in favor di un' avida plebe, ch' esauriva i tesori delle loro finanze, e la venalità dei suffragj rimase compensata dalla venalità dei patrocinj.

§. XXV. Il più diserto Istorico della romana Polizia lascia balenar da lungi un raggio di questa verità (2), ove dopo aver narrato che nell' anno di Roma 549. sotto i Consoli Cetego e Tudiano, il Tribuno della plebe M. Cincio Alimento si rese autor della Legge Munerale, prorompe in questa escla-

---

(1) Jugurta *presso* Sallust de bell. Jugurt. S. Real du retabliss. de Ptolom. Aulet.

(2) Tit. Liv. hist. Rom. lib. 34. cap. 4.

mazione: *Quid Legem Cinciam de donis, et muneribus excitavit, nisi quod* VECTIGALIS JAM, ET STIPENDIARIA *plebs esse Senatui cœperat?* Detestabile sarà sempre nella memoria de' posteri il nome di quell'ANTIPHONE RAMNUSIO (1), che il primo di tutti diede il sordido esempio di una mercenaria eloquenza. Ma prima, che sì fatto esempio eccitato avesse l'esecrazioni del popolo, il popolo avea già dato frequenti lezioni di una sozza cupidigia. Da indi in poi vani furono tutti i sforzi di richiamar gli Oratori ad un generoso disinteresse; le virtù morali lottarono indarno con i vizj politici; e la legge Cincia più non ebbe sanzione. Trasferita la forza imperante all'arbitrio di un Principe, la plebe spogliata dai suoi dritti, e calpestata da un dispotismo Militare, altra parte non ebbe nel Governo, se non quella di assistere, e di applaudire ai pubblici Spettacoli. Allor cessò fra il Popolo, ed i Patrizj la beneficenza reci-

(1) Ammian. Marcellin. histor. lib. 30. cap. 4.

proca, e gli Oratori dimandarono svelamente innanzi al Trono, il compenso delle cure familiari neglette, il prezzo de' proprii sudori, la rimunerazione delle altrui controversie; ed annunziarono l'imminente eccidio dell'arte Oratoria, se si abolisse il guiderdone degli Oratori (1): *Neque tamen eloquentiam gratuito contingere; omitti curas familiares, ut quis se alienis negotiis intendat; multos militia, quosdam exercendo agros, tolerare vitam. Nihil a quoquam expeti, nisi cujus fructus ante præviderit.... Sublatis studiorum pretiis etiam studia peritura.* A si frivole ragioni sarebbe stata sufficiente una sola risposta: ch' esercitandosi l'eloquenza dai grandi dello Stato, oppressi dal peso enorme d'immense dovizie, non avean bisogno di procacciar la vita con un'eloquenza mercenaria; e che per ciò il favor popolare era sufficiente mercede al generoso patrocinio. Ma il favor popolare sarebbe stato delitto in un tempo in cui la ferrea verga del dispotismo immolava

(1) Tacit. annal. lib. 11. cap. 7.

frequenti vittime ai sospetti di un Tiranno. Si venne dunque più tosto all' espediente men decoroso, di moderar l' eccesso delle mercedi oratorie, che di svellerne dal Foro la maligna semenza (1): *Ut minus decora hæc, vita haud frustra dicta Princeps ratus, capiendis pecuniis posuit modum* . . . . . . Ed ecco ove andò a terminar l' eroico disinterese della legge Cincia; di cui non è mai più risorto il rigoroso precetto, perchè non son mai più risorte le circostanze di un Governo Libero, in cui l' eloquenza del Foro potesse conciliare il favor della moltitudine, ed il favor della moltitudine potesse portare i grandi alle cariche più sublimi dello Stato. Il temperamento di moderar le mercedi oratorie ha tratto tratto esercitati i Codici legislativi, ma gl' inutili effetti della legislazione, han successivamente scoverta l' incongruenza della causa, che ha tentato applicare a' mali recenti, troppo antichi rimedj.

§. XXVI. Dacchè si è parlato di merce-

(1) Corn. Tacit. ibid.

de oratoria si è venuto a supporre un contratto tra l'Oratore, ed il Cliente, in cui siasi dato al patrocinio un compenso equivalente; e malgrado i nomi speciosi di Palmario e di Onorario, si è riputata l'eloquenza una derrata contrattabile. A sminuir l'esorbitante prezzo di questa derrata i colpi di autorità si sono sperimentati costantemente inutili, come sempre riescono, ove trattasi di determinar l'opinione de' Patteggianti. Il Commercio non soffre catene, e l'Aritmetica scuote bentosto il giogo della Politica. Che si avrebbe a fare dunque per modernare l'eccessive mercedi degli Oratori? Quel che appunto si fa per isminuir l'esorbitante valor delle derrate. Si scemino i compratori, ed ogni merce decaderà di prezzo. I Compratori dell'eloquenza del Foro sono i Litiganti, e per diradare il numero di questi, ha l'Autorità Pubblica due mezzi iufallibili: *precisa Legislazione*, *e costante Esecuzione*. Con questi due ripigli, si ridurranno le liti a quantità minima; il minor numero delle liti sminuerà quello de' litiganti, ed una picciola schiera di litiganti, non si affollerà

intorno alle Tribune a rincarire il prezzo della mercenaria eloquenza. Così senza il vano strepito di rigorosi editti, si bandirà dal Foro il sordido Interesse.

§. XXVII. La probità dunque dell' Orator Causidico, lo seguirà nel principio, nel mezzo, nel fine della difesa. Nel principio colla giustizia del patrocinio; nel mezzo colla veracità, colla lealtà, colla costanza, colla modestia del suo contegno; nel fine col disinteresse, e colla generosità di ripetere dal ben fare il guiderdone di aver ben fatto; e queste sono le disposizioni del cuore, che preparano le palme ad una vittoriosa Eloquenza.

CAPO II.

Delle operazioni dello Spirito.

BUON RAZIOCINIO.

§. I. Le operazioni dello Spirito devono cospirar metodicamente a formare il buon raziocinio dell' Oratore. La teoria del buon raziocinio, consiste più nell' arte di convincere, che in quella di persuadere. Convince l' autorità della legge; persuade la forza della parola. Quella tende a soggiogar l' intelletto, questa a conciliar la volontà di chi giudica. L' eloquenza degli Antichi Oratori versò più tosto nel commover gli affetti, che a schiarir la ragione delle intelligenze ascoltatrici, e Roma separò i confini della facoltà Oratoria, e della facoltà Legale, o perchè la fluttuante politica del Governo non avea di buon' ora sistemato un Codice Legislativo, o perchè arringandosi ad un Popolo Legislatore, la moltitudine spettatrice rap-

presentava il Magistrato, e la Legge; o perchè un mistero politico velava l' autorità della Legge, per non rendere inutile il patrocinio de' grandi, che coll' arte di persuadere si conciliavano il favor popolare.

§. II. L'arte dunque di persuadere fu tratta fuori del suo proprio elemento, sempre, che si trasferì dalle assemblee di un popolo libero alle Tribune di un Governo assoluto. Dacchè la forza Imperante si và riconcentrando nelle mani di un solo; a misura che va declinando la libertà dell' Oratore, va scemando il merito dell' Eloquenza. Gneo Pompeo (1) aspirò alla Dominazione di un Governo libero, e segnò le mete al periodo de' ragionamenti Giudiziali. Giulio (2) Cesare invase la pubblica libertà, e ristrinse il numero degli Oratori. Convertito lo Stato Repubblicano in

(1) Quint, de Caus. Corrupt. æloquent. cap. 3. §. 4.

(2) Ascon. Pedian. argum. Orat. pro caut. pag. 171.

poter dispotico, la dipendenza dal Trono più non diede luogo all' arbitrio de' Giudicanti; impararono i popoli a rispettar la voce imperiosa della Legge; parlò questa, e tacquero le passioni. Inutile alor divenne l'arte di commovere il cuore Umano, e gli sforzi dell'arte oratoria tutti si rivolsero allo Spirito.

LOGICA.

§. III. Per convincer lo Spirito si rese necessario il buon Raziocinio, e questo non si ottenne senza i dettami della Logica, ed i lumi della Critica. Determina la Logica i caratteri, che distinguono le idee semplici dalle complesse, le maniere diverse, come tratto tratto si confondano, a quali generi si riducano, e con quale precisione si definiscano. Sviluppa nella perplessa orditura delle comparazioni intellettuali, quai lumi queste vibrino su le addensate caligini dell'errore, e dell'ignoranza, e per quali vie s'inoltrino alla ricerca del vero, del giusto, e dell'onesto. Ripete l'ordine delle sue cognizioni, o dal

senso delle voci; o dal genere, dalla specie, dalla differenza, dalla proprietà, dalla sostanza, dagli accidenti delle cose; o dalla scoverta della Causa finale, dell' impulsiva, dell'efficiente; o dal discernimento del tutto, della parte, del simile, del dissimile, del congruente, dell'opposto; o dalla combinazione delle circostanze del luogo, del tempo, delle persone. Scompone con metodo analitico il tutto nelle sue parti, per osservarne l'indole, la struttura, il complesso. Ricompone con metodo sintetico le distratte parti per giungere alla piena cognizione del Tutto.

CRITICA.

§. VI. Somministra la Critica, cognizione della varietà degli stili, e della diversità dell'epoche; sagacità per distinguere i genuini dai supposti monumenti; intelligenza delle opinioni, de'costumi, de' riti, de' pregiudizj de' popoli; facilità per discernere l'indole, il genio, l' affezion dominante delle Nazioni, perspicacia per conoscere i principj, i fini, le intenzioni, e le mire de' Legislatori; me-

todo per isviluppare il senso degl'idiomi, de'dialetti, delle scritture, de' simboli della voce, e della mano dell'Uomo. Ingegni vasti, e sublimi han sufficientemente schiarita, e ridotta in sistema questa importante facoltà, e lo spirito contenzioso del Foro non può dispensarsi dal riconoscer nella Critica il termometro di alcune verità, che la perplessità della disciplina Civile tiene ricoperte di tenebre.

§. V. Noto è pur troppo, che non sia la disciplina Civile un impasto di verità semplici, connesse, e dimostrabili, le quali da deduzione in deduzione conducano alla piena evidenza. Una collezione di frammenti estratti da immensi volumi di opinioni, per lo più derivate da scuola contraria, e da sistema diverso. Un codice di editti, di costituzioni, e di rescritti non emanati sempre dall'istessa Politica, formano un corpo Legislativo il men difettoso, che potea sperarsi dalla diligenza Umana, ma un Corpo nè sempre intelligibile, nè sempre conseguente. Rimescolata la giurisprudenza Romana, e la Bizantina dà un prodotto, che per ridursi ad ar-

monia tien bisogno di un' esatta Critica , e l'esatta critica è l'ultimo presidio dell'Orator Causidico.

§. VI. Alla disciplina Civile va pur combinata la Giurisprudenza Nazionale sorta in sen della Barbarie , e cresciuta ne' secoli ferrei delle rivoluzioni , e delle conquiste ; ma sempre fluttuante fra l' interesse politico , e l' interesse civile , nè mai determinata fra le pretensioni dello Scettro , e dell' Incensiere. Esibisce questa un complesso di Leggi o contradittorie , o discrepanti , o di non fare intelligenza. Per trovare il filo di questo Labirinto necessaria è la Critica , in difetto di cui la non adulta Ragion del Foro sostituì all' autorità delle Leggi , l'esempio de' Decreti ; esempio , che ritraendosi da Modelli difettosi può moltiplicar gli errori all' infinito. A tal pericolo ha dato riparo un Monarca amico degli Uomini , e restaurator della Giustizia , obbligando i Magistrati a prender norma dalle leggi , e non dalle opinioni ; ma con ciò non è cessata la necessità di facilitar colla Critica , l' interpetrazione delle Leggi.

LETTERA DELLA LEGGE.

§. VII. La Critica dunque, e la Logica somministrano lumi al buon Raziocinio, ed il buon Raziocinio insegna nell' ambiguità del dritto, e nella perplessità del fatto, come l'Orator Causidico debba sostituir le verità conjetturali alle verità dimostrate. O si tratti d' intelligenza di termini, ed egli spiegherà le dubbie voci non tanto colle regole grammaticali, quanto colle regole del comune uso degli Uomini, supremo arbitro degl' Idiomi viventi. O si tratti d' interpetrazion di Legge, ed egli ne svilupperà il senso, non tanto col metodo dell' uso comune, quanto con quello della dialettica Legale. O si tratti di comprendere una frase losca, un' espressione equivoca di un contratto, ed egli lo spiegherà in favor di chi promette; perchè ciascuno si obbliga il men che può, e la *Teoria della quantità minima* si diffonde in tutti gli atti restrittivi dell' umana libertà (1). O l' equi-

---

(1) L. 99. ff. de verb. oblig. Barbeyrac ad Pufend, de Jur. Nat. et Gent. lib. 5. cap. 12. §. 5. not. 4.

voco versa su l' intelligenza di una legge, ed egli l' interpetrerà nella maniera più analoga all' oggetto della Sanzione, al risultato migliore del doppio senso, alla minor discrepanza colle parole antecedenti, e susseguenti (1): *Quoties idem fermo duas sententias exprimit, ea potissimum excipiatur, quæ rei gerendæ aptior est . . . (2). Incivile est nisi tota Lege perspecta, uniqua aliqua particula ejus proposita judicare, vel respondere . . . .* (3) *in ambigua voce Legis, ea potius accipienda est significatio, quæ vitio caret.* Ecco l' analisi Legale del sistema interpetrativo. Ma questo solo non basta.

RAGION DELLA LEGGE.

§. VIII. Convien oltrecciò, ohe l' Orator Causidico passi dalla Dialettica del Testo ad investigare, ed esporre la Ragion della Leg-

(1) L. 67. ff. de Rag
(2) L. 24. ff. de Legib.
(3) L. 19. ff. Legib.

ge. Gli antichi Maestri della Romana Giurisprudenza resero tratto tratto ragion de' loro Responsi, ma lo stil ragionato di quei gran modelli, non ha meritato l' approvazione di un gran Politico (1), per avervi supposto un essenzial difetto di Logica Legislativa, in cui si pretende che soltanto debba udirsi l' ignuda determinazione del Sovrano, e non mai la ragion determinante. Ma prima di condannarsi il miglior sistema di Leggi, che sia scampato alla man rapace del Tempo, dovea riflettersi, che la civil disciplina de' Romani essendo in gran parte una Collezione di private opinioni, successivamente avvalorate dalla pubblica Autorità, doveano per necessità quei valentuomini, che le dettavano, render conto de' principj sistematici su le quali erano fondate.

§. IX. La Ragion dunque della Legge, è la base fondamentale del suo precetto, e cessando quella, cessa questo immediatamente. Bel campo si apre al raziocinio dell'Oratore

(1) Bielfeld. instit. Polit. cap. 6. §. 19.

di dedur motivi di difesa da questa analisi ragionata, quando unica sia la Ragion del precetto. Ma se più di una è la Ragion della legge, ed una soltanto nel caso controvertito venga a cessare, allor qualunque sforzo si adopri per dissiparne l'applicazione, rimarrà la disposizion Legale sempre salda, ed intatta, per una Ragion superiore a tutte le Ragioni, quale si è la suprema volontà del Legislatore (1), incontro a cui qualunque raziocinio divien sofisma.

METODO ESTENSIVO.

§. X. Ciò va detto riguardo alla sostanza del precetto Legale, perchè riguardo agli accidenti può darsi alla Legge ora un senso più disteso, ora un senso più ristretto, a misura che lo esige la varietà delle circostanze. Incombenza è del saggio Causidico il far buon' uso del metodo estensivo, o del metodo re-

(1) L. 12. §. 1. ff. qui, et a quibus manumissi.

strittivo. Si volgerà all' estensione quando nel caso controvertito concorrano tutte le circostanze determinate del precetto Legale. Ricorrerà alla restrizione, semprecchè una sola di quelle, nella causa di cui si tratta, cessi di esistere (1). Il metodo estensivo suppone, che la Collettiva ragion della Legge sia l' integrale causa determinante della legge, nella quale si sarebbe compreso il caso controvertito, sempre che il Legislatore preveduta ne avesse l'eventuale combinazione; e questo metodo congetturale principalmente ha luogo nel Codice coercitivo, in cui spesso prepondera la Ragion della legge, al silenzio della legge Esclamino pur fino alle Stelle i Criminalisti, che: *Pœnæ non sunt ampliandæ*, il testo è troppo decisivo (2): *Fraus enim Legi fit, ubi quod fieri noluit, fieri autem non voluit, id fit*...

---

(1) Puffendorff. de Jur. Natur. et Gent. lib. 5. cap. 12. §. 17.
(2) L. 24. ff. de Legib.

METODO RESTRITTIVO.

Al metodo restrittivo basta qualunque minima incongruenza tra la meccanica del fatto, e la teoria del dritto, il che si può dedurre, primo dalla variazion dell' oggetto, secondo dalla mancanza del soggetto, terzo dall' assurdità dell' effetto della legge, applicandosi al fatto controvertito.

VARIAZION DELL' OGGETTO.

§. XI. Dubbio non vi è, che la Ragion della legge debba aver più forza, ed efficacia, che il magro suon delle parole; ma non sempre è permesso di entrar ne' penetrali della Legislazione per investigarne i raconditi sensi, nè per quanta diligenza si adopri può scoprirsi in ogni determinazion Legale la sua ragion determinante (1): *Non omnium quæ a majoribus constituta sunt ratio reddi po-*

(1) L. 20. ff. de Legib.

test, *et ideo* RATIONES *eorum*, *quæ constituuntur*, *inquiri non oportet*, *alioquin multa ex his*, *quæ certa sunt subvertuntur* . . . . Non sarà dunque lecito all' Orator Causidico lo esaminar lo Spirito della Legge? problema intricato nel contrasto dell'autorità, e dell'opinione.

SPIRITO DELLA LEGGE.

§. XII. L'autorità si esprime in questi termini (1) *Non dubium est in legem committere*, *eum qui verba Legis amplexus*, *contra Legis nititur voluntatem* . . . . L'opinione si enuncia in questi sensi (2). *In re dubia melius est verbis ædicti sevire* . . . . Per conciliar questa contradizione punto non giova il ripetere la causa dalla disparità del Governo Monarchico col governo Repubblicano (3), perchè l'autorità, e l'opinione son

(1) L. 5. Cod. de legib.

(2) L. 1. §. 20. ff. de exercitoria action.

(3) Montesqu. liv. 6. chap. 3. de l'espr. des Loix.

egualmente sorte in seno di un Governo assoluto. Conviene dunque riflettere, che l'imperatore, il qual vuole espressamente, che s'interpetri il precetto Legale non dal magro suon delle parole, ma dallo Spirito della Legge, suppone semplicemente una discussione di dritto: *verba legis: voluntatem Legis.* Ed il Giureconsulto, il qual si dichiara per il senso letterale della Legge, suppone un'ambigua preponderanza tra il dritto, ed il fatto: *in re dubbia; verbis ædicti.* Ed in tale perplessità vuole, che il fatto serva al dritto, ma ciò non vieta, che dal senso letterale si passi al senso morale della Legge per investigarne lo spirito, e l'intenzione (1): *Qua* MENTE *quid dicitur animadvertere convenit*; e se la mente del Legislatore si trovi diversa dall' applicazion letterale, allor la *varietà dell' oggetto* dà gran luogo al metodo restrittivo dell' Oratore.

---

(1) L. 19. ff. ad exhibeudum.

MANCANZA DEL SOGGETTO.

§. XIII. Non minor luogo somministra a questo metodo la mancanza del Soggetto della Legge, e subito che l'intemperanza dell'espressione eccede la sfera del Soggetto, su di cui versa la determinazion legale, ei conviene impropriarne le voci, le dizioni, le particelle, e far sì, che il Sistema Legislativo non dipenda servilmente dal Sistema Grammaticale (1). *Eo, quod materia de qua agitur, semper intelligenda est observari animo loquentis, etiam si verba latius pateant*.... Ma di gran sobrietà deve far uso il buon Causidico nel trattar questo luogo dell'oratoria Legale, che se non è maneggiato con prudenza e circospezione può rendere equivoche le verità men disputabili della disciplina Civile.

---

(1) L. damni infecti ff. de damn. infect. L. eas causas ff. de condit. et demonstrat. L. si mandatum C. de Negot. Gest. Hug. Grot. de J. Bellac. ac. Pac. lib. 2. cap. 16. §. 29.

ASSURDITA' DELL' EFFETTO.

§. XIV. Appartien finalmente al metodo restrittivo il rilevar l' assurdità dell' effetto della Legge. Non è certamente incombenza della Ragione subalterna il segnar le mete della Ragion Imperante, ma quando una Legge civile incontra la resistenza di una Legge superiore., ed immutabile, com' è quella della Natura, allora l'esecuzion della prima portando l'assurdo effetto della violazion della seconda (1), deve sospendersi indubitabilmente. E ben fa sorpresa, come un Filosofo di Corte (2) abbia francamente insegnato, che non possano i sudditi dar senso restrittivo al dritto civile, quando si trovi

(1) Richard. Cumberland. des Loix Naturell Discours. Preliminiar. §. 18. Hug. Grot. de Jur. Bell. ac Pac. lib. 2. cap. 2. §. 5. et cap. 16. §. 26.

(2) Maupertuys discours pronocè a l' Academ. des Scienc. dans ses Oeuvres tom. 2.

in contradizione col dritto Naturale, per esser questa facoltà moderatrice unicamente riserbata al Principe; come se vi fosse bisogno del fatto dell' Uomo per annientar qualuque precetto Civile che urti l'eterne verità della Natura. Ma quel Filosofo più versato nelle ricerche astronomiche, che nella Dialettica legale, si è gittato in questo paradosso per aver supposto rescindibile un atto essenzialmente nullo, qual si è la Legge Civile ripugnante alla Naturale.

§. XV. Non minore assurdità risulta nell' effetto della Legge, ove questa si trovi ripugnante al dritto Civile, o promulgato da editto più recente, o in termini più imperativi, o con formole più precise, o con precetto più interessante, o con sanzione più coativa (1). I contratti acquistano credito dall'antichità, le Leggi dalla gioventù. Fra due leggi contrarie, assurda cosa è lo eseguir la meno obbligatoria, e meno obbligatoria è sem-

(1) Hug. Grot. de J. Bell. ac pac. Lib. 2 cap. 16 2. 29.

pre quella che ripugna alla Causa FINALE della legislazione. Cessando la Causa finale può dirsi bene, che cessi la legge, ma cessando la Causa impulsiva non induce nè restrizione, nè sospensione del precetto legale, com' è la restituzione del minore non leso, e del Vallejano della femina non fraudata, ne' quali casi cessando la Causa impulsiva della Legge, non cessa la Causa finale di soccorrere all' imperizia dell' età, ed all' imbecillità del sesso (2)

§. XVI. L' assunto dunque dell' Oratoria legale versa intorno ad un Silogismo, la di cui maggiore è nel *dritto*, la minore nel *fatto*, la conseguenza nel *decreto*. Alla maggiore dà norma la Logica, e somministra lumi la Critica, per mettere nel prospetto più favorevole la voce imperiosa del Legislatore. Alla minore dà risalto l' eloquenza, non già quella energica, vibrante, impetuo-

---

(1) L. 1. §. sexum ff. de postuland. L. si mulier C. de jur. dot. Samuel Cocceus ad Hug. Grot. de Jur. Bell, ac pac. lib. 2. cap. 11. §. 6.

sa, che comunica l' entusiasmo dell' Oratore alla moltitudine spettatrice, per mettere in rivolta il sedizioso fermente delle passioni, ma quella placida, sobria, circospetta, che alle OPERAZIONI DELLO SPIRITO, sa discretamente far servire i TALENTI DELLA PAROLA, per indurre soavemente l'austero Magistrato a voler ciò che deve.

CAPO III.

De' Talenti della parola.

§. I. Le disposizioni del Cuore, e le operazioni dello Spirito preparano la materia all' Oratoria del Foro, ed i Talenti della parola le danno la forma. Il Foro di oggedì non ammette altro genere di eloquenza, se non il TEMPERATO; e questo genere è tutt' altro, che quella fredda, e trista maniera di enunciarsi, ch' esibisce agl' indolenti Magistrati uno scheletro d' ignudi fatti e di magre dottrine, disadatte a richiamar la loro attenzione. Appannaggio della ragione non fu mai l'assonnare, o il fastidir chi l' ascolta, e

l'ELOQUENZA TEMPERATA DEL FORO, significa un discreto esercizio de' talenti della parola, che senza riscuotere ed agitar le passioni, interessi ed animi i sentimenti (1)

NECESSITA' DELL'ELOQUENZA

§. II. L'Orator causidico ha per le mani due grandi oggetti: la Verità, e la Giustizia. La verità, che rappresenta l'analogia tra la natura delle cose, ed i loro simboli, non si enuncia mai allo Spirito dell'Uomo, senza portarvi una consolante maniera di esistere; e la Giustizia, che nell'equilibrio morale, rappresenta il sublime di tutti gli atti liberi, non può concepirsi, senza sentire un soave fremito d'interna compiacenza. *Accedit vero, quo facilius perspici, cognoscique possit, (quod minime plerique arbitrantur) mira quœdam in cognoscendo* suavitas, et delectatio. *Cicer. de Orat.* L'Anima sensibile dell'Oratore non può dispensarsi dal comunicar questi sentimenti all'austero Magistrato. Se da questi egli non è penetrato non saprà dipingerli energicamente; e se non ha l'arte di ben dipingreli, la

(1) Cicer. de Orat.

Verità, e la Giustizia diverranno nelle sue mani oggetti, che rappresenteranno il cadavere della natura, ed il deliquio della ragione. Per quanto ispido, e severo si voglia supporre un genere di cognizioni, dacchè vien maneggiato da chi possiede i talenti della parola, subito acquista un carattere di eleganza, e di facilità, che interessa, ed istruisce dilettando. Platone, Cicerone, e Malebranche portarono questi talenti nella filosofia; e col favor di questi, Algarotti rese amena l'Ottica, Fontanelle rese amabile l'Astronomia.

METODO DISCORSIVO

§. III. Tutto nell'ordine della natura ha il suo tempo, ed il suo luogo; e l'arte imitatrice di sì gran maestra, esige dall'Orator Causidico un'eloquenza conveniente all'opportunità del tempo, ed alla Maestà del luogo. Deve ben egli rendere omaggio all'autorità, ed all'opinione; ma laddove si tratta di smascherar l'errore, di strappar la benda all'ignoranza, di vendicar la ragione, e di giustificar l'innocenza, egli deve indispensabilmente ordinar tutti i mezzi alla perfezione del fine, animando i suoi detti col me-

todo discorsivo ed il metodo discorsivo colla proprietà dell'espressione. Opra è più dell'esperienza, che de'precetti lo indicar come si debbano disporre le circostanze del fatto sotto il prospetto più favorevole del dritto. Il fatto è una dipintura, che se non va situata nel suo punto di vista, in cui la Legge possa vibrali proporzionati colpi di lume, il chiaro e l'ombra perderanno i contorni, e l'Orator non saprà nè convincere, nè persuadere. Il fatto, ed il dritto somministrano le pruove; le pruove prendono risalto dall'economia distributrice della pa rola, e la perfetta cognizion di questa non si acquista, se non da una profonda meditazione su i grandi originali. Illustri, e perfetti modelli esibisce l'antichità; celebri, ed insigni esempj esibisce l'età presente; ma per non distrarre l'attenzione dietro ad una prolissa concerie di oggetti imitabili, basterà quì soltanto accennare il metodo di due gran Maestri fra loro diversi di epoca, di nazione, d'indole, di favella; ma conformi nel merito di aver fatto onore ai talenti della parola.

DI DEMOSTENE.

§. IV. La Grecia nell' età più vegeta, e robusta della sua coltivata ragione, siccome l'arte oratoria ebbe in gran pregio, così di Oratori ebbe gran numero, ma al solo Demostene toccò in sorte il trionfo dell' eloquenza. Egli elevò questa facoltà nel punto più sublime della sua perfezione, ed il suo metodo discorsivo servì di norma alle Greche Tribune. Dopo il decorso di tanti secoli basta fissar lo sguardo agli stupendi avanzi della sua facondia, per veder fino a qual segno egli abbia portato la forza energica de' suoi detti. Il suo ragionamento suona, fulmina, rapisce. Egli parla all' intelletto, ma parla con tal veemenza, che la volontà non gli sa resistere. Il disegno, e l'esecuzione di preparare, e di espugnare gli animi, tutto vi si trova distibuito con quell' austera sobrietà che lascia comparir l'orazione, e non l'Oratore. La verità nella sua bocca ben lungi dal divenir effeminata colla vana ostentazione di pensieri ingegnosi e brillanti, ha sempre quel-

l'aria di candore, e di semplicità, che fa tutto il merito della presente eloquenza del Foro. Una perpetua diligenza di nascondere l'arte con l'arte, forma il carattere del suo stile. Vi mette in calma, o in agitazione? Nulla sentite, che vi sconcerti: pensate ubbidire alla natura. Vi persuade egli, o vi dissuade? Nulla sentite, che vi trasporti: pensate ubbidire alla ragione. Ma tutto il mistero di questa maschia, e nervosa maniera di enunciarsi, principalmente consiste nell'ECONOMIA della parola, *che cominciando con bel metodo DISCORSIVO da principj semplici, si va da grado a grado e da deduzione in deduzione sempre più elevando, e fortificando con nuove ragioni, delle quali non si può sentir la forza trionfatrice, senza arrossire di esser contrario sentimento*. Il metodo discorsivo degli altri Oratori è una Logica ridotta in azione. Quello di Demostene è la GEOMETRIA DELL'ELOQUENZA.

SUA DIFFICOLTA'

§. V. Questo metodo però può riuscire altrettanto pericoloso, quanto è degno di ammirazione, e quella continuità progressiva di ragioni, che forma gran parte del merito del Greco Oratore, può dare il crollo alla più bella Causa di un Oratore Italiano, sempre che una delle ragioni, che formano la concatenazione Oratoria, si trovi o disadatta, o insussistente. Cessata l'elasticità di una molla, tutta la macchina perde il movimento, ed il prestigio, che risultava dalla coerenza delle parti, immediatamente riman dissipato dalla loro interruzione. Laddove per opposto l'indipendenza degli argomenti isolati, non li fa tutti vacillare al cader di un solo. I politici (1) vogliono, che i mezzi destinati a far agire la sorda fermentazion delle congiure, siano intieramente distaccati l'un dall'altro, acciocchè venendo a mancare una forza motrice,

(1) L'Abbè de Saint Real Conjurat. de Venis.

non impedisca alle altre la libertà dell' azione; e gli Oratori, che danno una coerenza indissolubile a tutti i membri del discorso, corrono pericolo di rendere equivoca la ragion dominante, venendo a mancare una delle ragioni subalterne. Il metodo dunque di Demostene, non è sicuro in tutte le mani, benchè nella sua riesca sorprendente. Ecco un modello antico : si passi ad osservarne un moderno.

DI M. COCHIN

§. VI. La Francia ha udito un altro Demostene tuonar su le ringhiere del Foro, con un metodo discorsivo, rapido, impetuoso, vibrante, che sostenuto da una singolar maestria, esibiva in ogni Causa un capo d' opera di eloquenza. Egli riconcentrava tutte le pruove in una sola pruova, che con egual felicità facea comparire in varj aspetti nel principio, nel mezzo, e nel fine del suo Ragionamento. Sviluppava egli la ragion più vittoriosa nel principio del suo discorso, che rimenava senza intermissione in tutto il cor-

po dell'aringa a ravvivar le parti men robuste. Egli annunziava questo mezzo vittorioso nell'esordio, e nella narrazione; lo affacciava nel calor della disputa; lo faceva ricomparir nella perorazione. Niun tratto in somma dell'aringa poteva dirsi privo di solidità, e di convincenza, perchè ogni tratto era (come nella Miloniana di Cicerone) sostenuto da quel mezzo invincibile, che riproducendosi in ogni periodo sotto varie divise, presentava da ogni prospetto un regolare silogismo. Metodo ben degno d'imitazione, se i grandi Originali fossero sempre imitabili.

Sua difficoltà

§. VII. Ma l'imitazione di sì gran modello non può aver sempre delle copie felici; e quella ragion vittoriosa, che riviene in ogni passo, e si affaccia in ogni momento, scema gran parte della sua forza rendendosi troppo assidua, e familiare. Scosse replicate di egual tenore possono far contrarre una specie di abitudine, che più non

interessi l'animo di chi ascolta. Un Pittore che dipingesse in una battaglia un perpetuo spettacolo d'inumanità, e di barbarie, ed un ritratto uniforme di combattenti sommersi nel sangue, ed inceneriti dal fuoco, peccarebbe contro l'arte sì difficile, e necessaria de' contrasti. Ed un Oratore, che troppo frequentasse la monotonia della ragione, non saprebbe poi sorprendere coll' energia della ragione. Il metodo dunque di Cochin è altrettanto plausibile, quanto difficile ad imitarsi.

DI ALTRI

§. VIII. Altri Oratori si hanno conciliato il credito di eloquenti, scegliendo fra le pruove due mezzi di maggior convincenza, per metterne uno al principio, l'altro al fine de'mezzi più deboli.

SUA DIFFICOLTA'

L'architettura Gotica inalzava su i due lati estremi degli edifici, due masse enormi di pietra, che distraevano il colpo d' occhio, e lo tene-

vano indeciso (1). Bramante restauratore dell'antica prospettiva, eresse nel bel mezzo dei suoi disegni, un opera eminente, d'onde, come da un punto fisso, potesse lo spettatore inoltrar lo sguardo in tutte le parti dell'edificio. I due mezzi di maggior convincenza situati all'estremità del ragionamento producono la distrazione dell' architettura Gotica. Il punto fisso di Bramante è quel CENTRO DI RIUNIONE, che rende perfette tutte le opere dell' arte, dell' estro, dell'entusiasmo. Se i Pittori, se i Poeti, se gli Oratori non richiamano tutti i membri delle loro opere a questo centro di riunione, che domini su tutti i contrasti subalterni della pittura, del poema, del ragionamento, il risultato dell' arte, dell' estro, dell'entusiasmo sarà un idra di più teste.

---

(1) Changeux des extrem. liv. X. Chap. 8. consequens Eme.

DEL CARDINAL DE LUCA.

§. IX. Finalmente un Orator Causidico non men distinto per l'eminenza del suo carattere, che per il merito de' suoi talenti, ha suggerito come un precetto fondamentale della meccanica del Foro (1), che si debba presentare al primo abbordo la ragion più gagliarda, e veemente, ed in seguito andar declinando ai motivi più deboli, e di minor convincenza, acciocchè il Magistrato, che giudica preoccupato dalla fiacchezza delle prime ragioni, non venga a formar sinistro concetto della causa.

SUA DIFFICOLTA'

La singolarità di questo metodo inverso, quando non fosse esposta al pericolo, che il Magistrato, attesa la degradazione della parola, e la nausea dalle ultime impressioni, in vece di un sinistro concetto, non porti alla causa un sinistro decreto, urta-

(1) Card. de Luca. *dello stile legale* cap. 5. n. 7.

rebbe l'ordine naturale della vera eloquenza. La natura non fa nulla per salto, e le sue minime evoluzioni, son tanti sistemi particolari, così metodicamente ordinati alla perfezione del sistema universale, che tutti i mezzi cospirano al fine. Qual'è dunque il miglior metodo discorsivo dell'Orator Causidico? Quello che meglio sa imitar la natura, e quello imita più la natura, che sa meglio accomodarsi alla capacità, all'indole, al gusto de' Giudicanti (1): *Semper oratarum eloquentiae moderatrix fuit auditorum prudentia. Omnes enim, qui probari volunt voluntatem eorum, qui audiunt intuentur: ad eamque, et ad eorum arbitrium, et nutum totos se fingunt, et accommodant.*

PROPRIETA' DELL'ESPRESSIONE.

§. X. La proprietà dell'espressione consiste nel dar la forza più significativa, che

(1) Cicer. Orat. num. 25.

conviene agli elementi del discorso. Ogni discorso, o enuncia una verità, o eccita un sentimento, e ciò, che si pensa, e ciò, che si sente, somministra il soggetto dei simboli parlanti. Tutto dunque l' immenso corredo di una lingua si risolve nel rappresentare o le idee accessorie del sistema intellettuale, o del sistema sensibile. Le idee principali sempre uniformi nel disegno, esibiscono l' opra della natura : le idee accessorie, sempre varie nel colorito, esibiscon l' opra dell' arte ; e dall' arte, e dalla natura risulta la proprietà dell'espressione. L'una dipinge le passioni, l'altra definisce le opinioni ed entrambe cospirano a render la voce umana, come uno specchio de' reconditi misteri dell' animo.

§. XI. L' impasto de' termini, che rappresentano le idee principali, quanto è più fluido, più conciso, più naturale, tanto più si accosta alla proprietà dell' espressione. La declamazione in una esperienza fisica, l' entusiasmo in una dimostrazione geometrica, l' estro in un ragionameato legale, sono i

parosismi dell' eloquenza. Tempo già fu, che l'indiscreta presunzione di render singolari le cose più comuni, di render gagliarde le cose più deboli, di render sublimi le cose più frivole, moltiplicò e sfigurò il numero delle idee principali, quando una ventosa, ed enorme loquacità richiamò dall' Asia l' improprietà dell'espressione (1). Ma quei tristi vapori si son già (per opra de' restauratori del buon gusto). dissipati dal nostro Cielo.

IDEE ACCESSORIE, MAGNIFICENZA, ELEGANZA, ENERGIA, PRECISIONE.

§. XII. Risulta dalla felice combinazione delle idee accessorie, la magnificenza, l'energia, l'eleganza, la precisione del discorso. Ciascuna di queste maniere di esprimersi, se non è intorpidita da fiacca morbidezza, o strozzata da numeroso affollamento d' idee, ha il suo merito, ed il suo proprio luogo, fuori del quale diviene improprietà di espressione. Un magnifico treno d' idee accessorie o enuncia la grandezza, e la sublimità di

(1) Petron. Satyric. in princ.

un' idea principale degna di esaurire il patrimonio di una lingua, o è una puerile improprietà di espressione. L'eleganza, che abbellisce, e raffazzona le idee accessorie per aggiungere più grazia, più brio, più vaghezza all'idea principale, ha il proprio luogo ne'soggetti ameni, i quali sa più dipingere, che animare. L'energia ha il suo proprio luogo ne' discorsi, ove le parole complesse esprimenti idee complesse rappresentano sensazioni, e non ipotesi, soggetti grandi, e patetici, e non picciole, e fredde miniature. Ma la precisione ha il suo luogo nel rapido progresso dell' arte oratoria del Foro, in cui non lascia nulla da escludere, nulla da desiderare, quando vi concorra l'armonia, la chiarezza, la semplicità della parola.

ARMONIA.

§. XIII. L'armonia del discorso dono più tosto della natura, che dell'arte, scaturisce da quella meccanica disposizione delle voci, che dà il suono, il numero, e la cadenza al periodo, e talvolta, come av-

vertirono gli antichi Oratori, dà vita, e robustezza alle smorte idee. L' ondulante fremito dell' aria ripercossa da una favella più, o men dolce, agitata da parole più, o men piene, espressa da voci più, o men sorde è un fenomeno unicamente riserbato alla decisione del severo tribunal dell' orecchio, tanto rispettato dagli Oratori, quanto dai Filosofi è quello della ragione. Ma opra è di un fino discernimento, e di un' istinto acquistato da lunga esperienza il distribuirne la fluida modulazione, produttrice di quella cadenza di numero, che diletta insieme, intenerisce, e commove. Tutti gl' idiomi pretendono aver un' armonia, ma non tutte le orecchie sono fatte per averne il sentimento; se però la prevenzione non si arroga l' arbitrio di decidere, eloquente è quel discorso, che persuade; armonioso è quel discorso, che piace.

CHIAREZZA.

§. XIV. La chiarezza legge fondamentale della proprietà dell' espressione, che neglet-

ta, o per fasto, o per falsa combinazione d' idee, rende oscuro il ragionamento, consiste non solamente nella precauzione di sfuggir le costruzioni losche, e le frasi compresse da molte idee accessorie, ma ben anche nella sobrietà di astenersi dalle cadenze epigrammatiche, figlie dell arte puerile di far comparire le cose più raffinate di quel, che sono, e dalla vana sottigliezza produttrice di sensi diversi, manipolati da inutile sagacità, e da ingegnosa affettazione. Riprova l' arte oratoria del Foro queste viziose maniere, perchè l' importanza del suo grande oggetto, qual si è la tranquillità pubblica, e la sicurezza privata, non le permettono di trattener la sua rapidità in frivolezze di sì picciol momento, ed un bisticcio in bocca di un grave Oratore, nel cospetto venerando della Giustizia, non riesce men deforme di quel, che sarebbe il rossetto, ed i nei sul viso di un General di Armata. Permettono le ringhiere del Foro i decorosi ornamenti, ma non mai a costo della chiarezza del discorso; amano i tratti forti, che separino i Contorni delle idee, ma il Colorito maschio di queste non deve alterar la semplicità della parola.

SEMPLICITA'.

§. XV. La semplicità della parola definisce il carattere dell' Eloquenza del Foro. Effetto è certamente di lungo studio il non far comparire molto studio nella scelta, nella giacitura, nell' impasto delle voci, e quella nobile negligenza, quella disinvolta facilità, che nei gran modelli tanto si ammira, è lo sforzo più difficile dell' arte. L' espression del Causidico tanto più tende alla perfezione, quanto più si avvicina alle prerogative dell' acqua: non odore, non sapore, non colore: una limpidezza innocente, che ne asci trasparir l' intiero volume. Ecco la semplicità conveniente al dialetto del Foro. Non è di questo luogo il ripetere gli aridi precetti, o gli esempj luminosi dell' arte di ben esprimersi, non essendo questo picciolo saggio destinato a formare un general sistema dell' Oratore, ma un sommario particolare del Causidio: il quale, se alle disposizioni del cuore, ed alle operazioni dello spirito, saprà discretamente ricongiungere i talenti

della parola, conseguirà senza dubbio le palme di una vera eloquenza.

L' EDITORE A CHI HA LETTO.

» Ed ecco i brevi elementi della lunga e dura arte del litigare, co' quali un vero Amico delle persone, delle cose, e delle azioni umane, ha creduto di potere privatamente istituire i suoi Nipoti, prima di spingerli nella gran scuola del Tribunale. Avvaletevene ancor voi, o giovani del Foro, acciocchè possiate senza mal nato impegno o vil guadagno, far uso con buona mente, miglior cuore, ed ottima lingua, delle idee, degli affetti, e delle parole, onde va formato il dritto, il fatto, e 'l decreto de' giudizj civili, o criminali. Ricordandovi mai sempre che Dio per la sostanzial Sapienza siffatte cose agli Uomini ha donate, non già per nuocere a' loro simili, anzichè per giovare a tutti, e molto più per dar gloria alla Verità, alla Carità, ed alla Giustizia, che sono le vere tre Grazie, onde rendesi gioconda la nostra vita naturale, civile, e morale. Lun-

ge siano dunque dalle suddette disposizioni, tutte le *viziose maniere di difendere le cause nel Foro*, che con quel suo aureo Trattato ha già proscritte il sempre con lode mentovato Regio Consigliero Giuseppe Aurelio di Gennaro. E 'l Cielo cacci pur giù in terra *Astrea*, la quale col sonoro tintinno delle sue raddrizzate bilance, tutti dal Foro discacci intanto quegl' *insetti parasiti*, che ronzando impertinenti, infestano tuttora i savj Giudici, e succhiano i miseri Clienti. »

... *Ne litis horror insonet.*

IL FINE.

INDICE

DAI TIPI DI GENNARO PALMA
Largo Guglia Arcivescovado n.° 143.

Copia ec. *A. S. E. Monsignor Colangelo Presidente della Pubblica Istruzione.*

Eccellenza. Gaetano Nobile desiderando dare alle stampe l'Opuscolo del signor Briganti intitolato — *Saggio su l' arte Oratoria del Foro* — prega L'E. V. accordarne il permesso; e l' avrà ec. *Gaetano Nobile* ec.

Presidenza della Giunta per la Pubblica Istruzione — Addì 28 aprile 1825 — Il Regio Revisore signor Girolamo Parroco Pirozzi avrà la compiacenza di rivedere l' Opera soprascritta, e di osservare se vi sia cosa contro la Religione, ed i dritti della Sovranità — *Il Deputato per la Revisione de' libri* CANONICO FRANCESCO ROSSI.

Eccmo, e Rmo Signore. — Il Saggio sull' arte del Foro ec. Che ho percorso è colmo de' più belli sentimenti di sana Filosofia, e del dritto. Non osta alla *S. Religione*, ed al Re (D. G.) Può dunque ordinarsene la ristampa — *Dalla Parrocchia di S. Gio: in Corte li* 6 *Maggio* 1825 — Il regio Revisore PARROCO PIROZZI.

Napoli 17 Maggio 1825

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Vista la dimanda di Gaetano Nobile, con la quale chiede di voler stampare l' Opuscolo del Sig. Briganti intitolato — *Saggio su l' Arte Oratoria del Foro.*

Visto il favorevole parere del Regio Revisore Signor D. Girolamo Parroco Pirozzi;

Si permette, che l' indicato Opuscolo si stampi, però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all' originale approvato.

Il Presidente M. COLANGELO
Il Segretario Generale e Membro della Giunta
LORETO APRUZZESE

ANNUNZIO TIPOGRAFICO

APE TEATRALE ossia nuova Raccolta di drammi, Tragedie e Commedie scelte da' migliori autori italiani, francesi, tedeschi ec. la più parte inedite. Di questa raccolta se ne pubblica un fascicolo ogni quindici giorni alla ragione di grana 15 ciascuno pagando nell'atto della soscrizione carlini tre di anticipazione.

Si sono pubblicati finora i seguenti fascicoli.

1. *Il Sospetto Funesto*	*grana*	15
2. *Bianca e Fernando*	«	15
3. *Imelda*	«	15
4. *Chiara di Rosemberg*	«	15
5. *Il Proscritto Romano*	«	15
Anticipazione	«	30
		1 05

Le soscrizioni si ricevono in Napoli *presso i signori* R. Marotta e Vanspandoch, *largo S. Domenico maggiore.* Pasquale Migliaccio *strada Toledo n.* 131. Nicola Settembre *strada Toledo n.* 290. Luigi Nobile *vico Concezione n.* 24 *e* 25 *e* Borel *largo Trinità maggiore.*

Napoli 15 Giugno 1825.
GAETANO NOBILE e C. Editori.



